



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. STEFANO SCHIRO'

- Presidente -

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO
Motivazione
semplificata

Dott. ENRICO MANZON

- Rel. Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere -

L.J. 16/05/2017 - CC

Dott. PAOLA VELLA

- Consigliere -

R.G.N. 12861/2016

Cron. 20427

Dott. LUCA SOLAINI

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12861-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. X , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

DG in qualità di ex socio e ex legale
rappresentante della ditta EDILIZIA D SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 353, presso lo studio
dell'avvocato DURIGON, rappresentato e difeso dall'avvocato
MARIO GIRARDI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10554/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 25/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 13 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 5793/14/14 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso della Edilizia D srl contro l'avviso di accertamento IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che la società contribuente era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 2 aprile 2013, sicchè doveva considerarsi priva di legittimazione passiva rispetto all'atto impositivo impugnato in quanto notificato il 12 dicembre 2013 ossia dopo la sua estinzione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che:

Con l'unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, poiché la Commissione tributaria regionale non ne ha tenuto conto, asserendo trattarsi di disposizione legislativa con effetto retroattivo, in quanto di natura procedimentale e dovendosi perciò ritenere che in virtù della stessa vi fosse la legittimazione passiva della società contribuente



nonostante la sua estinzione, non essendo ancora decorso il termine quinquennale a questo specifico fine previsto dalla disposizione stessa.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che «L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente» (Sez. 5, Sentenza n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 635140 - 01).

Ancorchè senza affrontare la questione giuridica posta con il mezzo dedotto e risolta con la formulazione di tale principio di diritto da questa Corte, la sentenza impugnata se ne conforma per implicito e non merita dunque cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 - 01).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, 16 maggio 2017

Il Presidente
Stefano Sempro

DEPOSITARIO P.Q.M. S. S. S. S. S.
OGGI: 2-5 AGO. 2017.

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Sabrina PACITTI

Il Funzionario Giudiziario
dot.ssa Sabrina PACITTI

CASSAZIONE.net